

# Messaggio

numero

**7086**

data

15 aprile 2015

Dipartimento

DSS / DI / DECS / DT

Concerne

## **Approvazione della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con questo Messaggio vi sottoponiamo gli elementi necessari alla creazione di un centro educativo chiuso per minorenni (CECM), più precisamente:

- a) l'adozione della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
- b) l'approvazione del Piano d'utilizzazione cantonale
- c) la richiesta dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione della struttura.

### **INTRODUZIONE**

Il disagio giovanile non è un fenomeno nuovo e neppure in crescita costante; sembra piuttosto procedere per cicli, con picchi che si presentano in particolare in contesti di cambiamento socio-economico, tecnologico e di costumi. Nella nostra epoca, contraddistinta da una precarietà generalizzata, dalla mancanza di valori forti condivisi, da legami sociali fluidi e temporanei, dalle nuove tecnologie che enfatizzano i fenomeni, la questione giovanile appare maggiormente problematica, in relazione all'insicurezza percepita ma anche alla difficoltà di offrire prospettive alle nuove generazioni.

Il contesto economico mutato e competitivo in cui per farsi strada bisogna diventare sempre più imprenditori di se stessi, brillanti e flessibili, comporta rischi di esclusione per le frange di giovani più deboli. Per sostenerli e accompagnarli nel loro percorso di formazione scolastica e professionale, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) propone una serie di offerte formative e di integrazione e di accompagnamento che sono state recentemente consolidate e integrate, nello spirito della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002, nel neocostituito Istituto della transizione e del sostegno (ITS) che comprende, in particolare, le offerte di pretirocinio di orientamento (PTO) e di integrazione (PTI), il sostegno individuale (SI), il Case management per la formazione professionale (CMFP), il Semestre di motivazione (SEMO, in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell'economia. Il PTO accoglie attualmente oltre 200 giovani, il CMFP ha seguito più di 270 giovani tra il 2008 e il 2014.

Quando però il disagio è più importante, a livello individuale e/o familiare, bisogna intervenire in modo ancora più incisivo, con le misure di protezione previste dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie, LFam) del 15 settembre 2003.

A queste manca però ad oggi un tassello: il centro educativo chiuso oggetto del presente Messaggio. Attualmente, in sua assenza, si ripiega su soluzioni alternative ritenute insoddisfacenti, fra cui quella di dover far capo a strutture o offerte fuori Cantone.

Del centro educativo chiuso si è discusso a lungo finché tre Dipartimenti, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), il Dipartimento delle istituzioni (DI) e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), uniti dall'obiettivo di offrire a giovani adolescenti in crisi un nuovo sbocco, hanno avviato un progetto per la sua realizzazione. Il regime di tipo contenitivo che lo caratterizza è finalizzato a gestire la crisi e a creare le condizioni per la valutazione multidisciplinare dei giovani collocati e la costruzione del progetto d'attuare all'uscita. Un'attenzione particolare, grazie alla scuola e agli atelier interni, è dedicata alla dimensione scolastica e professionale.

In un'ottica che promuove le sinergie e l'ottimizzazione delle risorse, nel centro sarà possibile ospitare giovani per misure disciplinari e pene di breve durata.

La realizzazione di questo centro figurava già fra le proposte del primo rapporto del gruppo di lavoro «Giovani. Violenza. Educazione» del maggio 2008, coordinato dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, ed è stata ripresa nelle valutazioni e decisioni del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2009.

È infine contemplata fra le misure del progetto di strategia cantonale di prevenzione della violenza giovanile 2015-2019 attualmente al vaglio di questo Consiglio.

L'organizzazione di progetto che ha condotto alla presentazione di questo Messaggio è stata la seguente:



La materia è esposta qui di seguito con il seguente indice:

1.	PROTEZIONE DEI MINORENNI IN TICINO – OFFERTA DI STRUTTURE E SERVIZI .....	5
1.1	Prestazioni di servizio sociale individuale .....	5
1.2	Prestazioni di servizio educativo alle famiglie .....	5
1.3	Accoglienza delle famiglie in apposite strutture .....	5
1.4	Affidamento diurno e/o in internato presso i nidi dell'infanzia autorizzati per bambini di 0-3 anni, rispettivamente di 4-6 anni .....	6
1.5	Affidamento di minorenni a famiglie affidatarie o a centri educativi per minorenni.....	6
2.	PROGETTO DI UNA NUOVA STRUTTURA PER MINORENNI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'OSSERVAZIONE, MISURE DISCIPLINARI E PENE DI BREVE DURATA.....	9
2.1	Breve cronistoria .....	9
2.2	Analisi del bisogno .....	10
2.2.1	Studio di fattibilità (gennaio 2009) .....	10
2.2.2	Situazione attuale .....	11
2.3	Prestazioni offerte dal centro e numero di ragazzi ospitati .....	13
2.3.1	Pronta accoglienza e osservazione .....	14
2.3.2	Misure disciplinari .....	15
2.3.3	Esecuzione di pene di breve durata .....	15
2.4	Struttura .....	16
2.5	Ubicazione della struttura .....	17
2.6	Realizzazione e gestione della struttura .....	17
2.6.1	Realizzazione e gestione su mandato .....	17
2.6.2	Fondazione Vanoni .....	17
2.6.3	Impostazione socio-pedagogica e modello di intervento .....	18
3.	LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DEI MINORENNI NEI CENTRI EDUCATIVI .....	20
3.1	Collocamento presso la nuova struttura .....	20
3.2	Misure restrittive della libertà di movimento all'interno dei Centri educativi per minorenni..	20
3.2.1	Situazione attuale .....	20
3.2.2	Caratteristiche della nuova normativa .....	20
4.	PROCEDURA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA .	22
4.1	Autorizzazione per l'accoglimento di minori in istituto .....	22
4.2	Sussidi di costruzione e d'esercizio .....	23
4.2.1	Sussidi federali .....	23
4.2.2	Sussidi cantonali .....	23
4.3	Tempi di realizzazione .....	24
5.	PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE .....	25
5.1	Perché un PUC.....	25
5.2	Procedura .....	25

5.2.1	Comunicazione, elaborazione e pubblico deposito .....	25
5.2.2	Esame delle osservazioni da parte del Consiglio di Stato .....	26
5.2.3	Adozione ed approvazione .....	26
5.3	Contenuti principali del PUC .....	26
5.3.1	Componenti formali .....	26
5.3.2	Componenti materiali .....	26
6.	COSTO E FINANZIAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA E RICHIESTA DI CREDITO	27
6.1	Investimento .....	27
6.1.1	Sviluppo del concetto pedagogico .....	27
6.1.2	Progettazione e realizzazione della struttura .....	27
6.1.3	Richiesta di credito oggetto del presente Messaggio .....	28
6.2	Gestione corrente .....	28
7.	MOZIONE “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ESECUZIONE DELLE PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PER MINORI E INIZIATIVA POPOLARE DENOMINATA “LE PACCHE SULLE SPALLE NON BASTANO” DEL MAGGIO 2010, PROMOSSA DAI GIOVANI LIBERALI TICINESI .....	28
7.1	Mozione “Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene private della libertà per minori” del 2 giugno 2009 .....	28
7.2	Iniziativa popolare “Le pacche sulle spalle non bastano” del 10 maggio 2010 .....	29
8.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO .....	29
8.1	Relazioni con le Linee Direttive .....	29
8.2	Relazioni con il Piano finanziario .....	29
9.	CONCLUSIONI.....	30

# **1 PROTEZIONE DEI MINORENNI IN TICINO – OFFERTA DI STRUTTURE E SERVIZI**

Le prestazioni di protezione rivolte ai minorenni in situazione di disagio o crisi e il cui sviluppo fisico e/o sociale è minacciato sono disciplinate dalla LFAM approvata dal Parlamento cantonale il 15 settembre 2003 entrata in vigore il 1. Gennaio 2006. La Legge, che ha sostituito la precedente Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 (LMI), introduce una prospettiva nuova nel concetto di presa a carico, che deve offrire soluzioni proporzionali ai bisogni dei minorenni in funzione della gravità della situazione, rafforzare il lavoro con la famiglia ed evitare, laddove possibile, la separazione dei figli dal nucleo familiare. Per rispondere a questa esigenza, l'offerta deve quindi essere diversificata e coordinata.

I provvedimenti di protezione descritti di seguito possono essere richiesti direttamente dalle famiglie o attivati su decisione dell'Autorità di protezione (Autorità regionali di protezione (ARP)) o dell'Autorità giudiziaria (Preture, Tribunale d'appello, Magistratura dei minorenni o Tribunale dei minorenni) in base alle disposizioni del Codice civile o del Codice penale minorile.

## **1.1 Prestazioni di servizio sociale individuale**

Le prestazioni di servizio sociale individuale sono assunte dallo Stato dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP). L'UAP assicura un primo punto di contatto e di riferimento anamnestico e diagnostico per le famiglie in difficoltà e le Autorità. Questo "punto di riferimento" segue costantemente la situazione nel suo evolversi, fornisce prestazioni di tipo sociale e, in caso di necessità, propone l'intervento dei servizi specializzati – accessibili dopo verifica del bisogno – vegliando affinché gli interventi convergano verso il raggiungimento di obiettivi stabiliti. Queste prestazioni sono assicurate alle famiglie anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli (sino al compimento del ventesimo anno d'età) se in precedenza risultavano seguite dall'UAP.

## **1.2 Prestazioni di servizio educativo alle famiglie**

Con la Legge per le famiglie, Consiglio di Stato e Parlamento hanno ritenuto importante colmare la lacuna presente nella LMI, inserendo in modo esplicito un articolo che disciplina le prestazioni di servizio educativo fornite dagli enti pubblici e privati, allo scopo di favorire il superamento delle difficoltà educative direttamente nell'ambiente familiare ed evitare il più possibile il ricorso ad ambienti istituzionali. I provvedimenti di servizio educativo si suddividono in:

- a) sostegno e accompagnamento educativo dei minorenni nel proprio contesto familiare e ambientale e aiuto ai genitori nella presa a carico dei figli;
- b) mantenimento delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori in ambienti protetti, detti "Punti di incontro"<sup>1</sup>.

## **1.3 Accoglienza delle famiglie in apposite strutture**

L'offerta viene prestata da tre strutture<sup>2</sup> che accolgono gestanti e genitori che non hanno o non possono assicurare al loro bambino un ambiente familiare adeguato o che accolgono donne

---

<sup>1</sup> Il servizio d'accompagnamento educativo SAE è prestato dalla Fondazione Vanoni. Nel 2012, il SAE ha seguito 365 minorenni (247 nel 2007; + 48%) e accompagnato 201 famiglie (130 nel 2007; + 55%). Mentre il punto di incontro di Casa S.Elisabetta (3 sedi) si è occupato di 90 casi di "sorveglianza" (in cui viene garantita la presenza dell'educatrice) e 63 casi di "passaggio" (allorquando si tratta di garantire la momentanea consegna del bambino da un genitore all'altro).

<sup>2</sup> Casa S.Elisabetta, Casa Armonia, Consultorio delle donne.

che vivono situazioni di maltrattamento, per le quali è opportuno un soggiorno in un ambiente protetto. Una di queste strutture<sup>3</sup> è abilitata ad accogliere bambini, di regola sotto i quattro anni, anche non accompagnati.

#### **1.4 Affidamento diurno e/o in internato presso i nidi dell'infanzia autorizzati per bambini di 0-3 anni, rispettivamente di 4-6 anni**

Dal 2006, in 5 nidi storici del Cantone sono stati contrattualizzati 70 posti di protezione per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

Tale prestazione soggiace ai medesimi riferimenti legislativi previsti per la protezione nei centri educativi. In questo modo viene garantito un adeguato supporto di protezione sin dalla primissima infanzia e per tutte le fasce d'età, nonché una possibilità di osservazione prolungata, al fine di determinare la soluzione più idonea per il bambino.

#### **1.5 Affidamento di minorenni a famiglie affidatarie o a centri educativi per minorenni**

Nella graduatoria delle prestazioni atte a sostenere le famiglie nell'esercizio delle loro funzioni e dei provvedimenti volti a proteggere le famiglie in difficoltà dal profilo sociale e/o educativo, le misure di separazione del minorenne dal suo nucleo familiare sono attivate qualora il benessere e lo sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti risultino minacciati o compromessi.

Giusta l'art. 310 CC<sup>4</sup>, qualora il figlio non possa altrimenti essere sottratto da una situazione di pericolo, l'Autorità di protezione ha il dovere di toglierlo dalla custodia dei genitori o di terzi presso cui si trova, al fine di collocarlo in un luogo adeguato. In applicazione delle misure di protezione del minore previste dalla legislazione cantonale, la Legge per le famiglie legittima l'intervento dello Stato in queste situazioni quando questo sia richiesto dalla famiglia, segnalato da terzi (previo il consenso del titolare dell'autorità parentale) o deciso dall'Autorità tutoria o giudiziaria (art. 15 Lfam). Questa Legge prevede quali affidamenti presso terzi i collocamenti presso:

- a) le famiglie affidatarie;
- b) i centri educativi per minorenni (CEM) (art. 20 Lfam).

Il minorenne può essere collocato presso famiglie affidatarie o a centri educativi riconosciuti dal Cantone, se risulta accertato un pregiudizio per il suo sviluppo e benessere. L'affidamento in centri educativi viene scelto qualora non vi sia una famiglia affidataria idonea disponibile o il minore necessiti di cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite l'affidamento familiare (art. 21 Lfam).

I centri educativi accolgono minorenni che per differenti motivi sono costretti a trascorrere un periodo della loro infanzia (3-5 anni), della loro fanciullezza (6-11 anni) o della loro adolescenza (12-18, rispettivamente 20 anni) lontano dalla famiglia. Si tratta di bambini e ragazzi provenienti da famiglie assenti o da famiglie che, per molteplici fattori, riscontrano difficoltà importanti nell'offrire ai loro figli protezione, cure ed educazione adeguate alle esigenze del loro sviluppo fisico, intellettuale, affettivo e sociale, per cui è necessario e spesso imprescindibile il loro affidamento presso i centri educativi. Lo scopo educativo dell'affidamento nei centri educativi consiste nell'affiancare, nel sostenere e in certi casi anche nel sostituire in parte o totalmente la famiglia, fino al momento in cui essa risulterà in grado di riprendere la propria funzione educativa. I collocamenti sono perciò intesi ad assicurare un intervento sul medio termine, in previsione che il minorenne torni a vivere con entrambi o con

---

<sup>3</sup> Casa S. Elisabetta.

<sup>4</sup> Oltre ai collocamenti di natura civile è possibile, quale misura protettiva in ambito penale, prevedere dei collocamenti di minorenni presso questi istituti educativi qualora l'educazione o il trattamento necessari non possano essere assicurati altrimenti (artt. 12 e segg. Legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMIn)).

un genitore, oppure che acceda ad una famiglia affidataria o ad una sistemazione autonoma propria. Altrimenti, il tempo del collocamento può prolungarsi e sfociare successivamente in un progetto di livello progressivo. L'eventuale rientro nella famiglia naturale potrà essere facilitato dal lavoro di sostegno prestato alla famiglia stessa dai centri educativi, dall'UAP o da altri servizi.

Una particolarità relativa al collocamento di minorenni è il progetto ADOC, creato nel 2006 in forma sperimentale per i primi tre anni e in via definitiva dal 2010. Esso prevede l'affidamento di minorenni e giovani sino a 20 anni alla Fondazione Amilcare, ma abbinato ad un collocamento in appartamenti individuali in cui i giovani vengono seguiti regolarmente da un'équipe di educatori attiva nel corso della settimana (ma disponibile 24 ore su 24, durante tutto l'arco dell'anno).

Tutti i centri educativi che accolgono minorenni devono essere autorizzati dalla competente Autorità cantonale e posti sotto vigilanza. Tale obbligo ed i requisiti necessari sono regolamentati dall'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin), agli artt. 13 e segg., e ripresi e completati nella Legge per le famiglie e relativo Regolamento. Questa autorizzazione, emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF), è nominale e viene rilasciata al direttore responsabile e può anche essere revocata.

Tali centri, se autorizzati, potranno anche essere riconosciuti e dunque sussidiati tramite lo strumento del contratto di prestazione. A sua volta l'Autorità federale, e per essa l'Ufficio federale di giustizia, riconosce e sussidia i centri educativi in applicazione della Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure del 5 ottobre 1984 (LPPM) e della relativa Ordinanza (OPPM).

L'offerta a livello cantonale delle strutture di protezione dei minorenni, così come inserite nella pianificazione all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia, si compone di 238 posti in internato e in 146 posti diurni, così suddivisi:

<b>Strutture</b>	<b>Nome</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Numero posti</b>
Centro di pronta accoglienza e di transizione	Centro PAO	Mendrisio	9
Centro di osservazione	CEM Arco	Riva S.Vitale	7
Casa di educazione per fanciulli con scuola interna	CEM Von Mentlen	Bellinzona	50
	CEM Vanoni	Lugano	30
Casa di educazione per fanciulli senza scuola interna	CEM Torriani	Mendrisio	18
	CEM Casa Primavera	Lugano	40
	CEM Casa di Pictor	Mendrisio	12
	CEM Vignola	Lugano	9
	CEM Verbanella	Locarno	9
	CEM Calprino	Lugano	9
Accompagnamento o assistenza a domicilio, alloggio esterno	Progetto ADOC	Sedi Lugano e Bellinzona, operativo sul Cantone	20
Offerta di assistenza parziale	CEM Von Mentlen	Bellinzona	10
	CEM Vanoni	Lugano	6
	CEM Torriani	Mendrisio	4
	CEM Casa Primavera	Lugano	8
	CEM Arco	Riva S.Vitale	1

<b>Offerte suppletive</b>	<b>Nome</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Numero ospiti 2013<sup>5</sup></b>
Situazione abitativa accompagnata, assistenza esterna in monolocale (livello progressivo)	CEM Von Mentlen	Bellinzona	14
	CEM Vanoni	Lugano	0
	CEM Torriani	Mendrisio	2
	CEM Casa Primavera	Lugano	0
	CEM Casa di Pictor	Mendrisio	3
	CEM Vignola	Lugano	9
	CEM Verbanella	Locarno	7
	CEM Calprino	Lugano	9
	Progetto Adoc	Lugano	23
	Spazio Ado	Lugano	4
Casa S. Elisabetta	Lugano	5	
<b>Altri istituti e offerte nell'ambito dell'assistenza stazionaria alla gioventù e ai fanciulli</b>	<b>Nome</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Numero posti</b>
Altre offerte suppletive non riconosciute dall'UFG (centro di protezione diurna)	CEM Vanoni	Lugano	12
	CEM Torriani	Mendrisio	12
	CEM Casa Primavera	Lugano	12
	Spazio ADO	Lugano	9
	CEM Arco	Riva S. Vitale	2
Istituti per l'infanzia	Casa S. Elisabetta	Lugano	34
	Nido comunale Mendrisio	Mendrisio	10
	Nido comunale Baroffio	Lugano	10
	Centro infanzia Culla Arnaboldi	Lugano	30
	Casa San Marco	Bellinzona	10
	Nido comunale Locarno	Locarno	10
CEM riconosciuto dal Cantone, ma non ancora dall'Ufficio federale di giustizia	CEM Lo Stralisco	Malvaglia	9

Vanno infine menzionati gli affidamenti di minorenni in strutture con sede in Ticino autorizzate ma senza finanziamenti cantonali o in strutture specialistiche in Svizzera interna o in Italia<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Si tratta di prestazioni di post-cura.

<sup>6</sup> I costi di questi affidamenti vengono presi a carico attraverso delle garanzie di pagamento individuali emesse volta per volta dopo approfondito esame (artt. 91-93 RLFam).



## 2 PROGETTO DI UNA NUOVA STRUTTURA PER MINORENNI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'OSSERVAZIONE, MISURE DISCIPLINARI E PENE DI BREVE DURATA

### 2.1 Breve cronistoria

In Ticino, a livello pubblico e politico, il tema del disagio giovanile riappare a scadenze regolari. Numerosi atti parlamentari, sovente in risposta a fatti di cronaca, hanno sollevato il problema chiedendo una risposta, di carattere più o meno repressivo a dipendenza degli orientamenti.

Anche sul piano nazionale, il dibattito sul tema dell'esecuzione delle pene e delle misure per minori è aperto. In Romandia sono diversi i progetti di strutture chiuse in corso o che hanno già visto la luce<sup>7</sup>. Parallelamente, si valuta il tipo di offerta già esistente, a fronte di una diminuzione dei collocamenti e delle carcerazioni. La discussione si gioca su due livelli, quello del tipo e del numero di giovani che hanno bisogno di una presa a carico e quello delle migliori risposte da dare, in termini di efficacia e di efficienza, tenuto conto del contesto attuale.

Anche del progetto di centro educativo chiuso oggetto del presente Messaggio si discute da tempo. La definizione del target (quali giovani dovrà accogliere), così come del tipo di struttura (impostazione e grado di securizzazione) è stata costruita con le parti interessate. Questo nell'ottica di rispondere al bisogno oggettivo con una soluzione che tenga anche conto delle esigenze di enti e servizi attivi sul territorio.

La tabella seguente illustra le principali tappe che hanno caratterizzato il progetto.

05/2006	Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei servizi, delle autorità, della scuola e delle strutture di protezione rassegna un rapporto denominato "Bisogni dei minorenni problematici in Ticino e misure a loro favore", in cui propone la creazione di una nuova struttura di pronta accoglienza in modalità di contenimento per minorenni di 12-18 anni.
01/2009	Viene consegnato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura di pronta accoglienza e osservazione per adolescenti in situazione di crisi (CEA).
11/2009	Il Consiglio di Stato incarica un gruppo di lavoro istituito ad hoc, composto da rappresentanti del DSS, del DI e del DECS, di elaborare una proposta più strutturata rispetto ai contenuti dello studio di fattibilità, che permetta all'Esecutivo di decidere definitivamente sul progetto.
03/2010	Il gruppo di lavoro ad hoc consegna il rapporto richiesto dal Governo nel novembre 2009.
05/2010	I Giovani liberali radicali ticinesi (GLRT) presentano un'iniziativa popolare volta a realizzare un centro di esecuzione delle pene privative della libertà per minori.
06/2011	Il Governo invita il gruppo di lavoro ad hoc a completare e aggiornare il rapporto del marzo 2010, considerando i seguenti aspetti: l'ubicazione del centro, il modello di finanziamento, il pubblico a cui è destinato il centro, la collocazione del centro nel contesto delle strutture di risposta ai bisogni in ambito di disagio giovanile, la scelta dell'ente che gestirà la struttura e il concetto pedagogico, la gestione degli utenti (regime aperto, semi chiuso, chiuso).
01/2012	Il gruppo di lavoro ad hoc consegna il rapporto completo e aggiornato così come richiesto dal Consiglio di Stato nel giugno 2011.
05/2012	Il Consiglio di Stato conferma la necessità di realizzare una struttura chiusa di 10 posti, destinata ad accogliere sia maschi che femmine, di regola fra i 15 e i 18 anni, con possibilità di deroga per i minori di 15 anni (fra i 12 e i 15 anni). Il Governo

<sup>7</sup> Struttura di detenzione per minorenni a Palézieux (aperto nel 2014), unità di psichiatria chiusa per minorenni a Cery (progetto), centro chiuso per ragazze a Dombresson (progetto).

	indica il Comune dove realizzare la struttura. Il Consiglio di Stato incarica il DSS di dare avvio a un progetto esecutivo.
06/2012	Il Magistrato dei minorenni e il DI fanno richiesta di prestazioni supplementari da inserire nella struttura, più precisamente: <input type="checkbox"/> misure disciplinari (15-20 casi/anno) <input type="checkbox"/> pene brevi (max 14 giorni, max 5 casi/anno).
11/2012	L'Ufficio federale di giustizia (UFG) si esprime sulle prestazioni previste nella nuova struttura (pronta accoglienza e osservazione, misure disciplinari di protezione ed esecuzione di pene di privazione della libertà di breve durata) e dà il suo accordo al CEA+ a condizione che l'esecuzione di pene di breve durata sia chiaramente separata strutturalmente e dal punto di vista della gestione.
01/2013	Viene creata un'organizzazione di progetto per la creazione di un centro educativo chiuso per minorenni (CECM).
08/2013	La Fondazione Vanoni aderisce al progetto, in qualità di mandataria.
03/2014	Si inizia a discutere con il Comune di Arbedo-Castione per insediare il centro in questo Comune su un fondo di proprietà dello Stato.
02/2015	Viene avviata la procedura di Piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per minorenni.

## 2.2 Analisi del bisogno

### 2.2.1 Studio di fattibilità (gennaio 2009)

Il Consiglio di Stato, accogliendo l'indicazione del Focus Group "Bisogni dei minorenni problematici in Ticino e misure a loro favore", con nota a protocollo del 13 novembre 2007, ha incaricato la DASF di effettuare uno studio di fattibilità "della nuova struttura di pronta accoglienza e osservazione in modalità di contenimento, destinata ai casi gravi e urgenti di minorenni di 12-18 anni refrattari a qualsiasi presa a carico concordata". Ha dato inoltre le seguenti indicazioni: la struttura dovrà lavorare in collaborazione con il centro PAO e la clinica psichiatrica cantonale; dovrà disporre di una decina di posti, per soggiorni di al massimo tre mesi; la preparazione del percorso offerto al giovane dopo la dimissione sarà un suo obiettivo fondamentale; vi lavorerà personale educativo specializzato, ed è da valutare il grado di medicalizzazione e di securizzazione.

Nell'ambito dello studio di fattibilità, si è proceduto alla rilevazione sistematica del fabbisogno cantonale, a livello quantitativo e qualitativo.

Nell'inchiesta sono stati coinvolti due tipi di partner:

- le Autorità civili e giudiziarie, unitamente ai servizi preposti al collocamento ai sensi della Legge per le famiglie o su mandato della Magistratura dei minorenni;
- le strutture di accoglienza autorizzate e riconosciute dal Cantone e la clinica psichiatrica cantonale.

Sono stati utilizzati questionari specifici che, oltre a permettere la raccolta sistematica dei dati anagrafici, delle caratteristiche sociologiche e psicologiche dei potenziali beneficiari così come della soluzione adottata in assenza di una struttura idonea, indicavano i criteri, cumulativi, per l'identificazione della crisi:

- la loro situazione non può essere procrastinata (urgenza);
- mettono a rischio la loro e/o l'altrui incolumità (gravità);
- sono refrattari a qualsiasi tipo di proposta (rifiuto).

La definizione chiara della tipologia dei giovani interessati dall'inchiesta era un elemento chiave della rilevazione; ha infatti permesso di quantificare il bisogno specifico di un centro chiuso e di distinguerlo da quello più generale di struttura di protezione. La tabella seguente presenta i risultati di sintesi.

<b>N. giovani in base alla valutazione della soluzione adottata</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2006+2007</b>	<b>Media '06-'07</b>	<b>2006+2007 (%)</b>
La soluzione adottata è ritenuta idonea	26	35	61	30.5	20
La soluzione adottata non è ritenuta idonea	114	126	240	<b>120</b>	80
Totale	140	161	301	150.5	100
<b>N. di giovani con soluzione non ritenuta idonea in base alla soluzione alternativa auspicata</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2006+2007</b>	<b>Media '06-'07</b>	<b>2006+2007(%)</b>
Auspicato il collocamento in una struttura in modalità di contenimento	54	56	110	<b>55</b>	46
Auspicato il collocamento in una struttura a prevalenza clinico-terapeutica	34	40	74	37	<b>31</b>
Auspicata altra soluzione	24	30	54	27	<b>23</b>
Dato mancante	2	0	2	1	<b>1</b>
Totale	<b>114</b>	<b>126</b>	<b>240</b>	120	<b>100</b>

Studio di fattibilità 2009

All'anno, in media, sono risultati essere 150 i giovani in crisi, di cui per 120 la soluzione adottata non era idonea<sup>8</sup>; fra questi, **55 avrebbero avuto bisogno di un centro chiuso**.

Dall'analisi delle loro situazioni, sui fronti famiglia, formazione o lavoro, comportamenti e quadro personale, emerge una fotografia che ne mette in evidenza la multiproblematicità. Le caratteristiche sono simili a quelle della maggior parte dei minorenni bisognosi di protezione, ma con tratti di criticità maggiori e presenti in tutte le dimensioni. Le fragilità a livello personale si traducono in comportamenti devianti e in difficoltà a livello psicologico e psichiatrico. Quelle a livello sociale nel non poter contare su una famiglia che rappresenti una risorsa e un modello positivo e nelle difficoltà integrative a scuola e sul lavoro, che per taluni diventano addirittura fonte di esclusione.

In assenza del centro educativo chiuso, alcuni sono rimasti a casa, altri sono stati ricoverati in clinica psichiatrica o collocati in un centro educativo fra quelli disponibili. Tutte soluzioni ritenute inadeguate per gestire la crisi di questi giovani che mettono a rischio la propria e l'altrui incolumità e che non si riesce a coinvolgere in nessun tipo di proposta. Nella nuova struttura sono obbligati a fermarsi; questo crea le condizioni per l'osservazione, la valutazione approfondita e la costruzione delle premesse per l'avvio di un nuovo progetto.

### **2.2.2 Situazione attuale**

A distanza di qualche anno, la situazione relativa al bisogno non sembra essere mutata.

Sul bisogno generale di collocamento in protezione, un primo indicatore è fornito dai dati della Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), che mostrano che a livello svizzero il numero di misure di toltà di custodia è aumentato progressivamente (+16%

<sup>8</sup> Per 31 giovani l'esigenza è di una struttura a prevalenza clinico-terapeutica che al momento dello studio di fattibilità in Ticino non esisteva. Dal 2013 ha aperto i battenti la comunità terapeutica per adolescenti Arco a Riva S. Vitale che con i suoi 7 posti copre una parte del fabbisogno e contribuisce a ridurre il numero di collocamenti fuori Cantone.

dal 2006<sup>9</sup> al 2012)<sup>10</sup>. Nello stesso periodo il trend è confermato anche in Ticino seppur in modo meno marcato (+9%).

Sempre a livello cantonale, i minorenni collocati in strutture di protezione sono passati da 300 nel 2006 a 416 del 2013, e i nuovi posti creati sono stati un centinaio<sup>11</sup>. Anche i collocamenti in famiglie affidatarie sono aumentati da 97 a 151. Si aggiungono i collocamenti in strutture fuori Cantone, all'estero o in Ticino in strutture autorizzate ma senza finanziamento cantonale, che sono più che triplicati dal 2006 al 2013: da 9 a 46. Questi ultimi sono necessari quando mancano posti liberi o, più sovente, quando non ci sono le strutture idonee. La richiesta è soprattutto rivolta a centri con prestazioni terapeutiche<sup>12</sup> o che offrono una presa a carico intensiva e individualizzata per giovani problematici di difficile gestione. Si fa anche capo a centri chiusi fuori Cantone. Tuttavia, si tratta di un'alternativa alla prospettata struttura cantonale che non soddisfa pienamente: nei collocamenti brevi di osservazione si pone il problema linguistico e in quelli più lunghi quello dello sradicamento del giovane dalla sua famiglia e dal suo contesto di vita.

La tabella seguente mostra l'evoluzione dei diversi tipi di collocamenti.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Collocamenti in strutture finanziate dal Cantone</b>	300	357	374	379	394	412	397	416
<b>Collocamenti in famiglie affidatarie</b>	97	91	116 <sup>13</sup>	112	136	144	151	151
<b>Collocamenti fuori Cantone, all'estero o in Ticino in strutture non finanziate dal Cantone</b>	9	13	13	12	15	24	42	46

In merito al bisogno specifico di collocamento in un centro educativo chiuso, dal territorio non sono giunti segnali di una variazione importante dei giovani in crisi che vi farebbero capo.

A titolo di approfondimento, sono state consultate le istanze responsabili dei collocamenti, principali fruitori del centro: la Camera di protezione in rappresentanza delle Autorità regionali di protezione, il Magistrato dei minorenni e l'UAP. Le loro prese di posizione scritte confermano la stabilità della domanda.

Sulla scorta di questi elementi, non si è ritenuto utile e opportuno ripetere la rilevazione del bisogno del 2009: oltre che onerosa in termini di carico lavorativo per le istanze coinvolte, avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi del progetto.

Il Magistrato dei minorenni, in base alla sua casistica, ha stabilito che saranno non più di 5 all'anno i casi di privazione della libertà, per un massimo di 14 giorni, da eseguire nel centro educativo chiuso. Ad oggi una pena di privazione della libertà di breve durata, per esempio di 14 giorni, non viene pronunciata in mancanza di strutture idonee e autorizzate sul territorio cantonale. Chiunque sa che non vi è niente di peggio che minacciare un adolescente di una sanzione e poi non mantenerla.

<sup>9</sup> È stato scelto il 2006 come anno di riferimento in relazione all'analisi del bisogno, effettuata sul biennio 2006-2007.

<sup>10</sup> Dalle 3'326 misure di toltà di custodia nel 2006 alle 3'853 del 2012 (dati COPMA 2014). La toltà di custodia, definita dall'art. 310 del Codice civile, avviene quando il minorenne è in pericolo o quando le relazioni sono degradate a tal punto da rendere la convivenza impossibile e implica di regola il collocamento in una struttura o in una famiglia.

<sup>11</sup> Sono compresi le post-cure e il livello progressivo. Cfr. Rapporto di Pianificazione del Cantone Ticino – Riesame del riconoscimento federale UFG 2015, tabella B2 pagina 17 e tabella C2 pagina 20.

<sup>12</sup> Nel 2014 i collocamenti fuori Cantone sono passati da 46 a 38, probabilmente a seguito dell'apertura della Comunità Arco nel 2013. Nel 2015 si assisterà a un nuovo calo, a seguito del riconoscimento di Casa Stralisco a Malvaglia fra le strutture finanziate dal Cantone.

<sup>13</sup> Dal 2008 sono considerati anche gli affidamenti dai 15 ai 18 anni che prima non soggiacevano all'autorizzazione ai sensi dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin).

Si stima infine che saranno una ventina i giovani che giungeranno al centro per effettuare misure disciplinari.

Quindi otto dei dieci posti previsti rispondono al bisogno di una cinquantina di ospiti per soggiorni di osservazione della durata massima di tre mesi e gli altri due sono destinati alle pene di corta durata e alle misure disciplinari.

### **2.3 Prestazioni offerte dal centro e numero di ragazzi ospitati**

Nella prima versione del progetto, la nuova struttura era unicamente destinata alla pronta accoglienza e all'osservazione. In seguito, su richiesta del DI e del Magistrato dei minorenni e dopo avere sentito il parere dell'Ufficio federale di giustizia, i tre Dipartimenti coinvolti hanno deciso di integrare anche l'esecuzione di pene di breve durata (al massimo 14 giorni), parallelamente alla possibilità di effettuare misure disciplinari. Queste ultime rispondono, analogamente alle altre misure del diritto civile e penale alla base del collocamento nel centro chiuso, ai principi guida della protezione e dell'educazione del minore<sup>14</sup>.

Queste aggiunte, che completano l'offerta del nuovo centro in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, non ne snaturano il carattere, che non è carcerario; si tratta di un centro educativo rinforzato, preposto come gli altri centri educativi alla protezione, ma che si differenzia per alcuni accorgimenti strutturali e organizzativi, così come per le regole di vita strette.


Gli ospiti accolti hanno le stesse caratteristiche: adolescenti di ambo i sessi, difficili da gestire, che hanno bisogno di essere protetti e sostenuti nel loro cammino verso l'autonomia. Sostanzialmente, li differenzia la fase del loro percorso al momento del collocamento, che giustifica l'attuazione di una delle tre misure proposte.

Lo schema che segue illustra le prestazioni offerte dalla nuova struttura e da chi possono essere richieste. Diversamente dagli altri centri educativi, i collocamenti presso il centro chiuso possono essere effettuati solo su richiesta delle Autorità civili o delle Autorità penali minorili. I trasferimenti temporanei al centro chiuso per attuare misure disciplinari possono essere decisi dalla direzione del centro educativo di partenza ma devono comunque essere ratificati dall'Autorità regionale di protezione competente, rispettivamente da parte del magistrato dei minorenni.

---

<sup>14</sup> Art. 2 DPMIn : cpv. 1 I principi cui s'impronta la presente Legge sono la protezione e l'educazione del minore; cpv. 2 Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire.

## Prestazioni CECM e mandanti



La mancanza di un centro chiuso nel nostro Cantone impone attualmente l'obbligo di far capo a strutture della Svizzera romanda o tedesca, dove la presa a carico e gli interventi avvengono nella lingua del luogo. Questo fatto rappresenta un problema importante nella comunicazione con il giovane e la sua famiglia.

### 2.3.1 Pronta accoglienza e osservazione

La pronta accoglienza e l'osservazione definiscono la tipologia di presa a carico preponderante del centro educativo chiuso destinato ad adolescenti, maschi e femmine, fra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino a 12 anni), in crisi e che non possono essere gestiti in un centro educativo aperto perché si oppongono ad ogni tentativo di stabilire delle regole così come a qualsiasi proposta di collaborazione. Il collocamento è urgente, per evitare un ulteriore degradarsi della situazione, in cui il giovane sta mettendo a rischio la sua incolumità e/o quella degli altri.

Per la gravità della situazione di questi giovani e per la particolarità della struttura che prevede la limitazione della libertà personale, non è pensabile che i collocamenti avvengano su base volontaria. Alla base deve sempre esserci la decisione di un'Autorità civile o del Magistrato dei minorenni, in applicazione degli articoli 310 CC e 15 DPMIn.

Il carattere chiuso del centro è funzionale alla creazione di un contesto contenitivo e per questo rassicurante, volto a facilitare la creazione della relazione di aiuto. Diventa così possibile, in un tempo prestabilito massimo di tre mesi, perseguire i seguenti obiettivi:

1. accompagnare il giovane a superare la crisi;
2. osservare il giovane ed effettuare una valutazione approfondita e multidimensionale facendo capo alle competenze di diversi specialisti;
3. ottenere il massimo di informazioni per presentare all'Autorità che ha collocato ed ai servizi che si occupano del minorenne delle proposte di intervento da attuare all'uscita.

Il lavoro in rete con i partner esterni è un aspetto importante affinché il progetto proposto sia congruente con le reali possibilità del territorio e le risorse disponibili (per citare un paio di esempi: nel caso in cui fosse necessario proseguire il collocamento altrove oppure preparare il rientro a domicilio con gli adeguati supporti).

### **2.3.2 Misure disciplinari**

Seconda tipologia di prestazioni, le misure disciplinari. Il centro chiuso può accogliere minorenni già collocati in altri centri educativi dove sono state adottate con esito negativo le misure educative e/o disciplinari a loro disposizione.

Come per la pronta accoglienza e per l'osservazione, i destinatari sono adolescenti, maschi e femmine fra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino a 12 anni), che a un determinato momento non è più possibile gestire in una struttura aperta, per diversi motivi: assumono il ruolo di leader negativo, hanno una cattiva influenza sugli altri ospiti e un effetto destabilizzante sulle dinamiche del gruppo, non rispettano più le regole di convivenza commettendo infrazioni più o meno gravi, vanno e vengono dal centro in base alle loro esigenze.

Per evitare la loro dimissione precoce e l'interruzione del collocamento, la direzione del centro dove sono collocati può dunque decidere, con richiesta di ratifica all'Autorità che ne ha disposto il collocamento presso di loro, di far capo al centro chiuso e trasferirvi il minorenne per una misura disciplinare. L'obiettivo è quello di riavviare, eventualmente in una versione rivista, il progetto di collocamento messo a repentaglio dai comportanti devianti del giovane.

Le misure disciplinari si traducono con la consegna semplice in camera durante al massimo ventun giorni o con la consegna restrittiva in camera per al massimo sette giorni. Nel primo tipo di misura i minorenni passano in camera solo il tempo libero e di riposo, nel secondo anche il resto del tempo.

Non si tratta in questi casi di nuovi collocamenti, quanto invece di sanzioni disciplinari pronunciate nei confronti del minorenne, e per le quali, trattandosi di una restrizione della libertà personale, vi è la necessità di una base legale formale. Da qui l'esigenza di legiferare con un nuovo atto normativo (cfr. capitolo 3).

### **2.3.3 Esecuzione di pene di breve durata**

“La pioggia penetra nel terreno più profondamente della grandine” (Jeremias Gotthelf 1797-1854). Il Magistrato dei minorenni può far capo al centro educativo chiuso per eseguire pene di breve durata, al massimo di 14 giorni. Attualmente, questa misura non è applicata perché non esiste una struttura idonea e autorizzata in Ticino. L'art. 48 della Legge federale sul diritto penale minorile stabilisce che i Cantoni creano al più tardi entro il 2016 gli istituti necessari per l'esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27). Il Cantone ha aderito al Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni, il quale prevede che chi deve eseguire una pena medio-lunga sarà collocato all'istituto di Palézieux. L'esecuzione delle pene di privazione della libertà eseguita in giornate separate o in regime di semiprigionia non è regolata dal Concordato. In questo ambito non è quindi possibile eseguire la pena e prima ancora infliggerla. Per taluni giovani questa sanzione sarebbe invece adeguata per evitare una recidiva e un aggravamento dei comportamenti antisociali. Il minorenne che è in formazione (scuola, tirocinio, corso, ecc.) e deve eseguire una pena di privazione della libertà di alcuni giorni non può quindi essere inviato nell'istituto concordatario per scontare la pena. Va inoltre sottolineato che queste pene molto brevi, per la loro stessa natura, vanno eseguite in Ticino per essere efficaci.

Anche questa misura interessa giovani, maschi e femmine, fra i 15 e i 18 anni che avevano almeno quindici anni al momento del reato e la cui condanna a una pena di privazione della libertà è diventata definitiva. Hanno una famiglia, vanno a scuola o lavorano. L'esecuzione di una pena di breve durata non deve mettere in crisi la rete familiare e sociale, che per contro deve partecipare al lavoro di rieducazione e rimanere coinvolta nelle responsabilità educative. Lo scopo della pena è di prevenire la recidiva e di promuovere l'effetto protettivo ed educativo. La struttura diurna va dunque preservata. Nel centro chiuso i rei trascorreranno il tempo libero, la notte ed eventualmente il fine settimana, con il supporto costante di un educatore della magistratura dei minorenni, per farli confrontare con il reato che hanno commesso e per attuare gli scopi prescritti dal diritto penale minorile.

## 2.4 Struttura

L'Ufficio federale di giustizia si è espresso favorevolmente all'offerta nella struttura delle tre prestazioni, pronta accoglienza e osservazione, misure disciplinari e pene di corta durata, a condizione che le stesse siano gestite secondo regimi diversi. Gli utenti presenti per misure di osservazione e per misure disciplinari non devono in alcun modo entrare in contatto con quelli presenti per scontare pene di breve durata.

Tenuto conto di queste indicazioni, nel giugno 2014 la Sezione della logistica ha elaborato un progetto preliminare, per una struttura di 10 posti (8 per la pronta accoglienza e l'osservazione e 2 per le misure disciplinari e le pene di breve durata).

La tipologia del centro comprende 3 settori funzionali:

- amministrativo e ambulatoriale;
- formativo-lavorativo / arti e mestieri;
- abitativo.

Lo studio di fattibilità prevede la realizzazione di un edificio a 4 piani (P) di cui uno interrato:

P-1 locale tecnico, lavanderia, deposito e archivio;

PT direzione e segreteria, locali di accettazione e ammissione, sala riunioni e, infine, laboratori per le arti e mestieri con relativi depositi;

P1 ufficio educatori, sala colloqui di gruppo, locale tempo libero/ginnastica e settore abitativo diurno (comprensivo della cucina);

P2 camera disciplinare per esterni, camera per pene di breve durata, camera disciplinare per gli ospiti, settore abitativo notturno.

Il conteggio dei volumi secondo la norma SIA 416 è il seguente:

### a) EDIFICIO

Piano	Settore	Superficie SP [mq]	Altezza [m]	Volume SIA 416 [mc]
Piano Cantina	1-2-3	277.20	2.95	818.00
Piano Terreno	1	277.20	2.85	790.00
	1	138.60	3.40	472.00
Primo Piano	2-3	351.75	2.85	1002.00
Secondo Piano	2-3	377.75	3.05	1152.00
<b>Totale Edificio</b>		<b>1422.50</b>		<b>4234.00</b>

### b) COSTRUZIONI ACCESSORIE

Piano	Settore	Superficie SP [mq]	Altezza [m]	Volume SIA 416 [mc]
Deposito esterno		35.00	3.00	105.00
Tettoia posteggio		12.50	3.00	37.50
<b>Totale costr. Accessorie</b>		<b>47.50</b>		<b>142.00</b>

Le superfici indicate sono nette secondo l'art. 2.1 della norma SIA 416, ed. 2003. Non sono compresi, oltre agli elementi costruttivi, gli spazi di collegamento, i corridoi, le scale, ecc.

Come base di pianificazione e di riferimento per la definizione e la numerazione si è fatto capo al *Manuale sugli stabilimenti di esecuzione delle pene e delle misure, Istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti, Ufficio federale di giustizia/Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, BE 07/2002.*



## **2.5 Ubicazione della struttura**

Un centro educativo chiuso per minorenni dovrebbe, preferibilmente, essere ubicato in un contesto di carattere abitativo, in quanto trattasi di un impianto destinato al soggiorno di persone, compatibile nella sostanza all'abitare.

Il carattere urbano consente una maggiore integrazione territoriale della struttura ma anche sociale per le persone che verranno ospitate nel centro.

Tra i criteri di scelta configura anche quello della proprietà: in questo caso è stata data una preferenza per i terreni già di proprietà dello Stato.

Il fondo 34 (fmn 34) del Comune di Arbedo-Castione si trova a monte della linea ferroviaria e della strada cantonale. Lo stesso confina a nord con il sovrappasso stradale, a est e a sud con la zona residenziale semi-estensiva e a ovest con la strada cantonale e la ferrovia.

Lo stesso si situa in un contesto abitativo, seppur ai margini della zona residenziale, e dispone di una buona accessibilità sia viaria, ma anche ferroviaria, data la vicinanza con la stazione ferroviaria di Arbedo-Castione.

Il fmn 34 risponde a tutti i criteri necessari per un'ideale ubicazione per il Centro educativo chiuso per minorenni.

Il Cantone metterà a disposizione della Fondazione mandataria (cfr. capitolo 2.6.2) il terreno di sua proprietà, in regime di concessione (artt. 10 e seguenti della Legge sul demanio pubblico).

## **2.6 Realizzazione e gestione della struttura**

### **2.6.1 Realizzazione e gestione su mandato**

Una prima valutazione, sostenuta dai tre Direttori di Dipartimento coinvolti, ha condotto ad escludere una gestione diretta della struttura da parte del Cantone per ragioni principalmente di ordine strategico (si tratterebbe di un nuovo compito per il Cantone) e organizzativo (procedure amministrative più onerose a livello gestionale). È stata dunque adottata la soluzione di attribuire un mandato ad un ente privato di utilità pubblica e senza scopo di lucro con cui il Cantone stipulerà un contratto di prestazione. Questa modalità di operare è già ampiamente praticata dalla DASF nei suoi diversi settori di intervento. La ricerca del partner, mirata verso enti già esperti nella gestione di strutture per minorenni, ha trovato la disponibilità della Fondazione Vanoni, che ha formalmente aderito al Progetto nel mese di agosto del 2013, partecipando da lì in poi ai lavori.

### **2.6.2 Fondazione Vanoni**

La Fondazione Antonia Vanoni è stata creata dalla signora Antonia Vanoni e dal Capitolo della Cattedrale di Lugano nel 1888.

Già nel 1867 la fondatrice accoglieva nella sua casa un gruppo di orfane alle quali intendeva dare una casa e un'educazione. Da questa iniziale esperienza è nata, con il sostegno della stessa signora Vanoni, del Capitolo della Cattedrale e di molti luganesi, l'iniziativa che ancora oggi continua.

L'Orfanotrofio Vanoni, come allora si chiamava, è stato affidato nel 1890 alla congregazione delle Suore della Santa Croce di Menzingen, che lo hanno avuto in cura fino al 1990. Dopo una breve esperienza con un'altra Congregazione, la casa è passata dal 1992 al primo direttore laico, lo psicologo Carlo Doveri prematuramente scomparso. Dall'inizio del 2010 la direzione è stata ripresa dal direttore Mario Ferrarini.

L'Istituto Vanoni, che occupa oggi due edifici e un appartamento a Lugano, poggia la sua attività su quattro assi portanti:

- l'accoglienza di minorenni suddivisi in unità educative (30 interni e 18 esterni);

- la scuola: da sempre una delle particolarità del centro educativo è quella di avere la scuola elementare interna. Dal 2010 la scuola fa parte di un progetto, denominato Unità scolastiche differenziate (USD), aperto ai bisogni scolastici particolari anche di minorenni non ospiti del centro. L'USD rappresenta una risorsa importante per fronteggiare tipologie di disadattamento scolastico che altrove non trovano una risposta adeguata;
- la famiglia: un lavoro difficile e importante per lavorare sui deficit delle famiglie e favorire il rientro a casa a dei minorenni accolti al centro;
- il lavoro: la formazione professionale e la ricerca di un lavoro sono tasselli importanti dell'attività del centro educativo.

Dal 2011 la Fondazione Vanoni ha assunto anche la responsabilità della conduzione del servizio di sostegno e accompagnamento SAE, che interviene in tutto il Cantone a beneficio di genitori e di minorenni nel proprio contesto di vita familiare e ambientale.

### **2.6.3 Impostazione socio-pedagogica e modello di intervento**

L'impostazione socio-pedagogica del centro educativo chiuso prenderà spunto dall'esperienza che la Fondazione Vanoni ha acquisito in questi 100 anni e più di attività con minorenni e sarà basata sul perseguimento degli obiettivi posti nel progetto individuale di ogni giovane collocato/a; verterà sul contenimento e la cura degli aspetti problematici (scompensi, provocazioni, comportamenti aggressivi, ecc.), valorizzando principalmente le risorse e le potenzialità, da attivare tramite il lavoro educativo e le occupazioni negli atelier formativi, espressivi e creativi.

In sostanza, si tratta di osservare e allenare le competenze sociali (rispetto delle regole, comportamenti adeguati), scolastiche (lavoro su lacune e recupero delle potenzialità) professionali (orientamento, motivazione, attitudini), psicologiche (empatia, affettività, gestione della frustrazione) e legate alla quotidianità (alimentazione, cura del corpo, salute, ecc.) del minorenne.


Il principio del contenimento verrà garantito non solo dalla particolare impostazione architettonica della struttura, ma soprattutto dalla presenza degli educatori (di numero, formazione e esperienza adeguati), da una programmazione articolata delle attività e dei ritmi di vita, dalla disciplina incentrata sul rispetto di un quadro di regole e limitazioni vincolanti e da un'applicazione coerente e puntuale delle sanzioni in caso di trasgressioni. Grande importanza sarà data al lavoro socio-terapeutico teso a migliorare lo stato di salute del minorenne, nonché al lavoro con le famiglie e la rete esterna incentrato, laddove possibile, su di un'alleanza educativa. In questo senso, il lavoro di contenimento sarà proporzionale alla particolare situazione del minorenne e, in funzione degli obiettivi pedagogici raggiunti potrà gradualmente prevedere una maggiore responsabilizzazione, attraverso ad esempio l'organizzazione di congedi familiari o formativi/occupazionali.

L'avanzamento del progetto educativo individuale progredirà per fasi successive collegate ad obiettivi pedagogici e impostate su:

1. l'accoglienza e l'ambientamento del minorenne, che in questa fase resterà all'interno della struttura, accompagnato dal suo educatore di riferimento e integrato progressivamente alle attività interne e al gruppo;
2. la presa a carico vera e propria incentrata sull'osservazione e la valutazione e volta ad operare un sensibile miglioramento della situazione psico-sociale e comportamentale del minorenne, che progressivamente potrà beneficiare di congedi a casa o svolgere attività all'esterno;
3. la preparazione dell'uscita; a partire dagli elementi emersi dall'osservazione e dalla valutazione, si costruisce con il minorenne un progetto che, condiviso con l'ente collocante, i servizi coinvolti e la famiglia, prenderà avvio al termine del collocamento; nel

progetto si definisce il suo luogo di vita e il suo percorso formativo, e si indicano i supporti educativi, terapeutici e pedagogici di cui avrà bisogno per progredire verso l'autonomia.

La presa a carico sarà multidisciplinare; l'équipe sarà composta in massima parte da educatori e completata da uno psicologo, un pedopsichiatra, un insegnante e da maestri socioprofessionali.



Per i giovani collocati per scontare una pena di breve durata (al massimo 14 giorni), si stabilirà un programma specifico in funzione della loro situazione individuale e dei momenti della giornata che trascorreranno al centro, al rientro da scuola o dal lavoro o durante il week end. Il periodo dell'esecuzione della pena deve essere utilizzato attivamente per confrontare il reo con il reato commesso, il danno e la sofferenza provocata alla vittima. Nel contempo è necessario mettere in atto un sostegno educativo conforme alla sua personalità con l'obiettivo dell'integrazione sociale. Non sarà da tralasciare l'aspetto della formazione scolastica e professionale. Per il minore che ne avesse bisogno, il collocamento nel centro chiuso sarebbe anche l'opportunità di iniziare un trattamento terapeutico.

Durante le misure disciplinari, a seconda della modalità (consegna semplice o restrittiva in camera) i giovani passeranno in camera il tempo libero o tutto il tempo. Le modalità di gestione saranno concordate fra il personale educativo del centro e quello della struttura da cui il giovane proviene. Le misure disciplinari vanno decise nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una misura disciplinare di separazione e collocamento al centro chiuso è l'ultima ratio, quando altre misure non sono più realizzabili. Lo scopo della misura disciplinare è di confrontare il minore con i suoi comportamenti e di verificare la possibilità di ripristinare il progetto educativo in atto o di stabilirne uno nuovo. In pochi casi si dovrà tuttavia prendere atto dell'impossibilità di riprendere il percorso precedentemente stabilito e quindi l'autorità di collocamento dovrà ordinare un collocamento coatto o l'esecuzione di una pena di privazione della libertà.

### **3 LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DEI MINORENNI NEI CENTRI EDUCATIVI**

#### **3.1 Collocamento presso la nuova struttura**

Come si evince dal capitolo 4, il collocamento di minorenni presso questa nuova struttura si fonda su basi legali già presenti nella legislazione federale e cantonale. Sia dal punto di vista civile che da quello penale.

Affinché le competenti autorità possano pronunciare un provvedimento di protezione del minore o una pena privativa della libertà quale collocamento nella nuova struttura, non è dunque necessario procedere a sostanziali modifiche delle vigenti normative.

Basterà quindi a livello di regolamento inserire la definizione del nuovo centro educativo chiuso e limitare la competenza a collocare in questo centro alle autorità civili e giudiziarie, escludendo quindi il collocamento volontario o il collocamento da parte del rappresentante legale del minorenne, ritenuta l'esigenza di particolari valutazioni e conoscenze per la determinazione di un collocamento di questo tipo.

#### **3.2 Misure restrittive della libertà di movimento all'interno dei Centri educativi per minorenni**

##### **3.2.1 Situazione attuale**

Sul nostro territorio cantonale vi sono numerose strutture che accolgono minorenni e adolescenti collocati sulla base sia del diritto civile che penale. Ogni collocamento all'interno di una struttura rappresenta una restrizione importante dei diritti fondamentali del minorenne toccato, in particolare in relazione alla libertà di movimento. Inoltre la struttura può avere la necessità di ricorrere a delle sanzioni disciplinari o a delle misure di sicurezza o di contenzione al fine di poter svolgere il proprio compito quando il minore violi le regole vigenti. Anche queste misure costituiscono un'importante limitazione dei diritti fondamentali del minorenne e necessitano dunque di una base legale formale.

Lo stesso Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha comunicato a tutti i Governi cantonali, con uno scritto del 15 gennaio 2008 della Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, di aver rilevato una carenza di basi legali formali a suffragio di queste gravi limitazioni delle libertà che avvengono all'interno delle strutture che accolgono minorenni. Con tale scritto veniva annunciato che da parte dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) sarebbe stata messa in atto una procedura di controllo presso i cantoni al fine di verificare la presenza di basi legali sufficienti.

Il nostro Cantone non ha una normativa legiferante in quest'ambito. Pertanto questa lacuna giuridica deve essere sanata. A tale scopo dunque è stata elaborata una nuova legge – la Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei Centri educativi (LMRL) – che andrà a regolamentare i provvedimenti restrittivi della libertà di una certa gravità pronunciati all'interno di tutti i centri educativi per minorenni, aperti o chiusi. Per l'elaborazione di questa nuova normativa ci si è in particolar modo fondati sulla "Loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l'exécution des peines et mesures et de l'aide à la jeunesse" (LMMin) del 16 giugno 2011 vigente nel Canton Berna.

##### **3.2.2 Caratteristiche della nuova normativa**

Il campo d'applicazione di questa legge concerne tutti i centri educativi per minorenni ai sensi della Legge per le famiglie. Si tratta quindi di strutture che accolgono minorenni collocati in virtù di una misura di protezione civile (art. 310 CC) o penale (art. 15 DPMIn), così come allo scopo di una pena privativa della libertà di breve durata (art. 25 DPMIn). Ritenuto che i minorenni collocati in questi centri vi si trovano in ragione dell'applicazione di differenti basi

legali, è parso più giudizioso disciplinare le misure privative della libertà decise nelle strutture in un atto legislativo unico ed a tutti applicabile.

La nuova Legge disciplina tre differenti tipi di restrizioni dei diritti fondamentali dei minorenni collocati all'interno dei centri educativi: le sanzioni disciplinari, le misure di sicurezza e le misure di contenzione, le cui definizioni sono contenute all'art. 2 della nuova Legge. Tutte le misure di restrizione della libertà sono sottoposte al principio dell'*ultima ratio*, e devono pertanto essere pronunciate solo qualora non vi siano mezzi adeguati meno incisivi, ed essere pronunciati sempre in funzione della personalità del minorenne toccato.

Con questa normativa si intende definire il campo di opportunità nell'emettere una sanzione o una misura disciplinare, non costituendo infatti ogni atto al di fuori della norma e delle regole di vita comune un'infrazione comportante una conseguenza di tipo disciplinare. Alcune misure, corrispondenti a restrizioni minori, costituiscono di fatto degli interventi pedagogici, e pertanto gli istituti possono continuare ad applicarle senza per questo trovarsi nel campo d'applicazione di questa nuova normativa. Si pensi ad esempio al divieto a partecipare ad un pomeriggio ricreativo, o alla consegna in camera per una sera. Questi interventi non necessitano chiaramente di una decisione formale, ma è sufficiente che essi concordino con il programma educativo della struttura ed il regolamento interno. Anche le modalità e le competenze relative a questi interventi pedagogici restano nel campo di competenza dei centri educativi, non costituendo esse una grave restrizione delle libertà personali, e facendo anche parte della vita quotidiana all'interno di una famiglia.

Le sanzioni disciplinari sono sempre pronunciate in presenza di un atto del minore contrario alle regole vigenti e presuppongono dunque sempre un comportamento deviante. Esse oltre a perseguire lo scopo di mantenere l'ordine e la pace in seno all'istituto, hanno sempre uno scopo educativo e preventivo, destinato questo a proteggere la collettività. L'art. 6 della nuova legge elenca quali sono le infrazioni disciplinari (es. violenza fisica, sessuale, verbale, commercio d'alcool o di stupefacenti ...) le quali dovranno avere quale conseguenza l'emissione di una sanzione, secondo la procedura indicata nella legge. Le possibili sanzioni sono enunciate all'art. 7. Accanto alla restrizione del diritto di partecipare alle attività del tempo libero ed alla sospensione o restrizione del congedo, che possono essere pronunciate ed eseguite in tutti i centri educativi, troviamo due restrizioni più gravi le quali potranno essere eseguite solo nel nuovo centro educativo chiuso: la consegna semplice in camera per al massimo 21 giorni (in cui i minorenni passano in camera solo il tempo libero e di riposo) e la consegna restrittiva in camera per al massimo 7 giorni (ove il minorenne passa in camera tutto il tempo).

Queste due sanzioni corrispondono alla misura disciplinare di protezione offerta dalla nuova struttura. Potranno essere ordinate come le altre sanzioni dai Direttori dei centri educativi, ma dovranno obbligatoriamente essere ratificate dall'autorità civile o penale che ha previsto il collocamento nel centro educativo (art. 9). Verranno poi eseguite presso il centro chiuso, necessitando di locali adeguati ed inoltre di personale particolarmente formato.

Le misure di sicurezza o quelle di contenzione non presuppongono invece una colpa da parte del minore, ma sono volte a proteggere qualcuno, il minorenne stesso, gli altri ospiti o il personale. Sovente entrambe esigono un'azione immediata da parte dell'istituto, che dovrà prendere le misure necessarie affinché la situazione di pericolo non si concretizzi, e dovranno essere annullate non appena la situazione si ristabilisce (art. 17). Passata la situazione di pericolo esse infatti diverrebbero di fatto delle sanzioni disciplinari e dovrebbero pertanto essere riesaminate sotto questo punto di vista.

Le misure di sicurezza potranno essere pronunciate quando sussiste un pericolo concreto, e dovranno avere un legame diretto con il pericolo stesso (l'oggetto sequestrato sarà quello che causa il pericolo, nel caso contrario sarebbe piuttosto una misura pedagogica).

Le misure di contenzione regolate all'art. 15 possono essere prese dal centro educativo chiuso in presenza di una grave e reale situazione di pericolo immediato, la quale giustifichi una misura restrittiva della libertà di movimento, pari ad esempio alla chiusura in camera o alle

cinghie al letto. In caso di stato di necessità o di legittima difesa ogni persona è comunque legittimata a prendere le necessarie misure che si impongono conformemente ai principi generali di diritto penale.

Aspetto importante è che, come per tutte le misure restrittive di un diritto fondamentale, il minorenni toccato sarà ora in misura di impugnare la decisione presso un'autorità superiore. A tale scopo si è anche resa necessaria una modifica dell'art. 48 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. Il termine di 10 giorni previsto per l'inoltro del ricorso è certamente giustificato dal carattere della misura impugnata.

La nuova legge inserisce inoltre la procedura di mediazione (art. 11), già conosciuta in ambito penale in applicazione dell'art. 81 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure del 25 giugno 2003. Si tratta di una procedura preliminare meno formale, dove il minorenni avrà già la possibilità d'esprimersi, e verranno valutati i fatti concreti e gli aspetti giuridici.

La proposta di Legge è stata presentata per parere ai Direttori dei CEM in data 29 gennaio 2015. Essi l'hanno accolta positivamente e non hanno presentato alcuna osservazione.

#### **4 PROCEDURA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA**

Anche la nuova struttura, come altri istituti che accolgono minorenni, sarà sottoposta ad un regime di autorizzazione per l'accoglimento di minorenni e potrà beneficiare, adempite determinate condizioni, di sussidi federali e cantonali.

##### **4.1 Autorizzazione per l'accoglimento di minori in istituto**

Per l'accoglimento di minori fuori dalla casa dei genitori vige l'obbligo di ottenere un'autorizzazione. Tale vincolo è imposto dall'art. 13 dell'Ordinanza sull'accoglimento dei minori del 19 ottobre 1977 (OAMin), per la gestione di istituti destinati ad ospitare minori, di giorno e di notte, per l'educazione, l'assistenza, la formazione, l'osservazione o il trattamento. Sulla scorta di questa ordinanza dunque anche la nuova struttura dovrà adempiere ai requisiti imposti dall'art.15 OAMin, e richiedere la necessaria autorizzazione alla competente autorità cantonale designata dalla Legge per le famiglie, ovvero la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (art. 22 Lfam, art. 1 e 74 e segg. RLFam). Qualora i requisiti siano adempiuti, l'autorizzazione viene rilasciata al direttore responsabile, e la struttura sarà sottoposta alla vigilanza cantonale allo scopo di verificare che le condizioni di autorizzazione siano sempre presenti ed eventuali oneri rispettati (art. 19 OAMin).

Il collocamento del minore deciso dalla competente autorità civile o giudiziaria presso una struttura autorizzata sarà oggetto di una convenzione scritta, stipulata fra il rappresentante legale del minore, l'autorità collocante ed il centro educativo. In essa verrà anche inserito il progetto educativo e l'ammontare della retta dovuta all'istituto (art. 62 RLFam).

In questi aspetti, dunque, la nuova struttura non si discosta dall'obbligo di autorizzazione e dalla vigilanza cantonale applicabili a tutti i centri educativi che accolgono minorenni nel nostro Cantone.

## **4.2 Sussidi di costruzione e d'esercizio**

### **4.2.1 Sussidi federali**

La Confederazione, in applicazione della Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure del 5 ottobre 1982 (LPPM) e la relativa Ordinanza (OPPM), può subsidiare la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate, così come di stabilimenti per l'esecuzione di pene privative della libertà di breve durata (art. 2 LPPM). La nuova struttura oggetto del presente Messaggio accoglie minorenni difficili da gestire e bisognosi di protezione, così come minorenni soggetti ad una pena privativa della libertà di breve durata. Essa rientra dunque negli istituti che possono essere sussidiati dalla Confederazione in applicazione di tale normativa.

Il sussidio viene concesso agli istituti che vengono riconosciuti dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), ove le condizioni imposte siano adempiute. Fra di esse troviamo l'esistenza di una pianificazione cantonale che dimostri la necessità di un istituto di questo tipo (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM, art. 1 cpv. 2 lett. a OPPM). Per la prova della necessità vengono valutati l'evoluzione della necessità dei posti e del grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi 5 anni, l'offerta annuale dei posti, lo scambio intercantonale di collocamenti e l'evoluzione futura della necessità di posti (art. 2 cpv. 1 OMMP). La DASF ha trasmesso la pianificazione cantonale al competente Ufficio federale di giustizia in data 9 gennaio 2015. Inoltre, il capitolo 2.2 di questo Messaggio fornisce tutte le indicazioni relative al fabbisogno. Si ricorda che nel corso del 2008 è stato svolto un sondaggio presso tutte le autorità preposte al collocamento. La Magistratura dei minorenni, la Camera di protezione e l'UAP, con prese di posizione scritte, hanno confermato la validità attuale dei dati del 2008.

È inoltre necessario, nel caso in cui il committente dei lavori sia un istituto privato e non il Cantone, come dunque nel presente caso, che l'ente responsabile sia una persona giuridica di pubblica utilità, di cui uno degli scopi principali sia compreso nel campo d'applicazione della legge; che il progetto sia approvato dall'autorità cantonale competente, e quindi dal Parlamento; che il finanziamento del progetto e la copertura della spese d'esercizio dell'istituto siano assicurati; ed inoltre che sia assicurata la concessione dei sussidi di costruzione pari almeno al 40% dei costi di costruzione (art. 3 LPPM, art. 1 e segg. OPPM). A tale proposito è importante ricordare che la Fondazione Vanoni, che si occuperà della gestione e la realizzazione su mandato del progetto, beneficia già di un sussidio federale quale persona giuridica di pubblica utilità, ai sensi della LPPM, ed è già riconosciuta dalla Confederazione e dal Cantone come centro educativo per minorenni.

Il sussidio corrisposto dalla Confederazione ammonta al 35% dei costi di costruzione riconosciuti (art. 4 LPPM).

La Confederazione versa inoltre dei sussidi d'esercizio ad istituti che applicano speciali misure educative qualora essi accolgono fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato (art. 5 cpv. 1 lett. b LPPM). Questo sussidio ammonta al 30% dei costi riconosciuti per il personale incaricato dell'educazione (art. 7 LPPM).

### **4.2.2 Sussidi cantonali**

A determinate condizioni fissate dalla Legge per le famiglie, il Cantone può riconoscere enti pubblici o privati senza scopo di lucro, in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'OAMin, che accolgono minorenni in affido. Può quindi subsidiare tali enti riconosciuti tramite sussidi per la costruzione e sussidi per l'esercizio; questi ultimi vengono finanziati con lo strumento del contributo globale (art. 26 e segg. Lfam, art. 84 e segg. RLFam).

La procedura per l'ottenimento dell'approvazione da parte del DSS del progetto di massima ed in seguito del progetto definitivo, giusta gli art. 104 e segg. RLFam, è subordinata all'accettazione da parte del Parlamento del contributo unico a fondo perso per la realizzazione del nuovo centro educativo chiuso e del Piano di utilizzazione cantonale (PUC), oggetti del presente Messaggio. La messa in opera di una progettazione con i relativi costi (pari circa al 10% del costo totale d'investimento) è infatti giustificata solo nel caso i cui vi sia adesione alla volontà di creare questa nuova struttura.

La figura che segue ricapitola le principali fasi del progetto di centro, con le varie decisioni di riconoscimento e finanziamento.

Cantone		Fondazione Vanoni			
Sviluppo del mandato	Decreti legislativi	1	2	3	4
Messaggio Cds		Elaborazione del concetto pedagogico	Elaborazione del progetto definitivo	Realizzazione del centro	Gestione del centro
		Contributo cantonale	Contributo cantonale, secondo il disegno di DL oggetto di questo Messaggio		Autorizzazione per l'accoglimento di minori in istituto
		Preavviso dell'UFG	Consulenza dell'UFG	Riconoscimento e contributo federale	Contributi federali, cantonali, comunali e rette a carico delle famiglie

### 4.3 Tempi di realizzazione

La realizzazione della struttura prevede le seguenti principali tappe e indicativamente la seguente tempistica:

Approvazione del Messaggio concernente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'adozione delle nuove basi legali</li> <li>– l'adozione del piano di utilizzazione cantonale</li> <li>– la richiesta di credito per il finanziamento della costruzione della struttura</li> </ul>	8 mesi aprile 2015 – dicembre 2015
Elaborazione del concetto pedagogico	12 mesi gennaio 2016 – dicembre 2016
Progettazione e rilascio della licenza edilizia	8 mesi gennaio 2017 – ottobre 2017
Realizzazione della struttura	18 mesi novembre 2017 – aprile 2019



## **5 PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE**

### **5.1 Perché un PUC**

Il CdS deve assicurare che in corrispondenza del fmn 34 sia definita la base legale pianificatoria per realizzare il CECM sulla base dello studio di fattibilità elaborato dal Dipartimento sanità e socialità (incarto 06/09 DSS – 2009).

Per fissare in un piano di utilizzazione la destinazione d'uso quale zona per scopi pubblici è possibile far capo a due tipi di strumenti previsti dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), ovvero il Piano regolatore comunale (PR) ai sensi dell'art. 19 Lst, rispettivamente il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) ai sensi dell'art. 44 Lst.

Nei casi in cui occorra organizzare, disciplinare e vincolare l'uso ammissibile di comparti territoriali d'interesse cantonale o sovracomunali oppure promuovere la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale, il Cantone può in particolare allestire un Piano di utilizzazione cantonale (PUC), assumendo il ruolo di ente preposto alla pianificazione territoriale operativa (art. 44 cpv 1-2 Lst). Lo strumento del PUC permette di presentare e dibattere il tema a livello di Gran Consiglio, coerentemente con le decisioni che devono ancora essere adottate. Il PUC si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme d'attuazione e di un programma di realizzazione (art. 44 cpv 3 Lst).

In data 25 ottobre 2012, il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato alcune varianti di PR che interessano anche il fmn 34. Queste varianti sono attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per la decisione di merito; le stesse sono in particolare impugnate con diversi ricorsi che lo stesso CdS è chiamato ad evadere.

Date queste premesse lo scrivente Consiglio ritiene improprio chiedere al Comune di avviare una procedura di variante del proprio PR per delimitare una zona destinata ad un'opera di interesse sovracomunale (art. 40 Lst). Si tratterebbe infatti di chiedere al Comune di modificare puntualmente la destinazione di uso di una superficie posta all'interno di un comparto dove lo stesso Comune ha già recentemente adottato delle varianti di PR non ancora decise dallo scrivente Consiglio. Oltre che inopportuno dal punto di vista dei ruoli un simile procedere avrebbe potuto portare ad una procedura maggiormente incerta nei suoi esiti e nei suoi tempi di consolidamento che mal si concilia con gli obiettivi cantonali di veder realizzato quanto prima il nuovo CECM.

Oltre a questa valutazione va qui considerata l'opportunità di coordinare la richiesta di credito per la realizzazione della struttura del CECM, con quelle necessarie all'approvazione di una nuova legge e alla modifica dei Piani di utilizzazione, che sono parte integrante del presente Messaggio. In un simile frangente lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale si configura come la soluzione migliore.

Il Municipio ha dal canto suo condiviso questo modo di procedere, chiedendo che la delimitazione della nuova zona per scopi pubblici legati al CECM non comprometta la possibilità di utilizzare, per altri scopi pubblici di interesse comunale (nuovo magazzino), la restante superficie del fondo n. 34.

### **5.2 Procedura**

#### **5.2.1 Comunicazione, elaborazione e pubblico deposito**

Il Dipartimento del territorio (DT) ha avviato la procedura di adozione dandone preventiva comunicazione al Gran Consiglio e al Comune di Arbedo-Castione con lettere del 27 gennaio 2015.

Il DT ha quindi elaborato un progetto di PUC per la procedura di informazione e partecipazione.

Nell'ambito dell'elaborazione del progetto di PUC il Municipio è stato coinvolto preventivamente con diversi incontri tecnici per appurare quali fossero le disposizioni privilegiate per la delimitazione della superficie all'interno della quale realizzare il CECM, rispettivamente assicurarne il relativo accesso carrabile. In questa fase il Municipio ha fornito le proprie desiderata ed il proprio consenso, confluiti in una presa di posizione del

23 dicembre 2014. In detta posizione il Municipio ha chiesto garanzie circa lo smaltimento delle acque e il futuro accesso carrabile su Via San Gottardo per i mezzi che dovrebbero far capo al magazzino comunale/intercomunale proposto sulla restante superficie del fondo.

Il Piano di utilizzazione cantonale del Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) è stato in seguito depositato formalmente presso la cancelleria del Comune di Arbedo-Castione dall'11 febbraio al 12 marzo 2015, conformemente all'art. 45 cpv. 2 della Lst per assicurare l'informazione e la partecipazione al processo pianificatorio.

### **5.2.2 Esame delle osservazioni da parte del Consiglio di Stato**

Nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni né scritte né verbali sul progetto di PUC.

### **5.2.3 Adozione ed approvazione**

Il PUC è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente Messaggio (art. 45 cpv 3 Lst). La sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 cpv. 1 Lst) sarà seguita dalla pubblicazione a cura del DT (art. 46 cpv. 2 Lst), durante la quale il Comune interessato come pure ogni cittadino dello stesso e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 Lst).

## **5.3 Contenuti principali del PUC**

### **5.3.1 Componenti formali**

Gli atti che costituiscono formalmente il PUC CECM sono:

- I - Rapporto di pianificazione e Programma di realizzazione;
- II - Norme di attuazione;
- III - Rappresentazione grafica.

### **5.3.2 Componenti materiali**

I contenuti del PUC sono descritti nel Rapporto di pianificazione, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.

In questa sede si ribadisce soltanto che esso mira alla realizzazione di un CECM secondo le indicazioni espresse negli altri punti del presente Messaggio. La superficie necessaria alla realizzazione della nuova struttura è stata posizionata nella parte del fondo n. 34 direttamente a contatto con la zona abitativa e con la strada di servizio comunale. Infatti il CECM ed i suoi contenuti sono più affini ad una zona abitativa, sia per quel che riguarda le ripercussioni territoriali e la vulnerabilità al rumore (edificio in cui vivono dei ragazzi), sia per la tipologia edilizia del nuovo edificio (parametri edilizi affini alla zona residenziale limitrofa).

Il progetto di PUC non compromette, come richiesto dal Municipio di Arbedo-Castione, un eventuale suo futuro utilizzo quale zona per la costruzione di magazzini comunali o intercomunali, sui quali ci si pronuncerà in separata sede secondo la procedura comunale di modifica del PR.

## 6 COSTO E FINANZIAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA E RICHIESTA DI CREDITO

### 6.1 Investimento

#### 6.1.1 Sviluppo del concetto pedagogico

L'elaborazione del progetto pedagogico necessario al riconoscimento federale e cantonale, la consulenza giuridica nell'ambito dell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e tutte le spese di avvio della gestione (composizione del personale) comportano costi valutati in CHF 125'000.-.

#### 6.1.2 Progettazione e realizzazione della struttura

Secondo lo studio preliminare allestito nel 2014, il tetto massimo di spesa ammonta a 5.4 mio di CHF; il grado di precisione dello studio preliminare è del  $\pm 20\%$ .

Il sussidio federale, in applicazione della Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, corrisponderà al 35% delle spese di investimento riconosciute: le stesse sono calcolate in funzione della superficie necessaria per la realizzazione degli spazi indispensabili, ponderata in funzione della tipologia della struttura (nella fattispecie, struttura chiusa).

Il Cantone verserà, secondo la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, un sussidio all'investimento pari al 50% delle spese realizzative riconosciute.

La spesa rimanente è assunta dall'ente incaricato della realizzazione e della gestione del centro, ossia la Fondazione Vanoni, alla quale il Cantone, nell'ambito del finanziamento dei costi di gestione, riconoscerà i costi consecutivi delle spese realizzative (interesse e ammortamento).

Non sono computati gli eventuali costi per lo spostamento delle canalizzazioni comunali.

Il tetto massimo di spesa (in franchi) e il finanziamento sono i seguenti:

<b>Investimento secondo studio preliminare <math>\pm 20\%</math></b>	<b>5'400'000.-</b>
<b>Riserva +20%</b>	<b>1'040'000.-</b>
<b>Tetto massimo di spesa</b>	<b>6'440'000.-</b>

#### Finanziamento

Confederazione (valutazione)	2'254'000.-
<b>Cantone (contributo massimo)</b>	<b>3'220'000.-</b>
Mutuo ipotecario a carico della Fondazione (questo importo può variare in funzione della decisione finale di contributo della Confederazione e delle spese finali dell'investimento)	966'000.-
<b>Totale finanziamento</b>	<b>6'440'000.-</b>

Il progetto sarà assoggettato alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e quindi per i mandati superiori al valore-soglia definito dalla stessa legge vi sarà un regolare concorso. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti sarà coinvolto in tutte le fasi procedurali connesse all'applicazione della LCPubb in base all'art. 60 RLCPubb/CIAP.

### **6.1.3 Richiesta di credito oggetto del presente Messaggio**

Con questo Messaggio il Consiglio di Stato chiede la concessione di un contributo massimo di CHF 3'345'000.- a favore della Fondazione Vanoni per l'allestimento del concetto pedagogico, la progettazione e la realizzazione del CECM, più precisamente :

Contributo per l'allestimento del concetto pedagogico	125'000.-
Contributo massimo per la progettazione e la costruzione del centro	3'220'000.-
<b>Totale</b>	<b>3'345'000.-</b>

### **6.2 Gestione corrente**

Secondo le stime attuali, i costi non coperti annuali di gestione ammontano a circa CHF 2'500'000.-. Gli stessi verranno ripartiti indicativamente nel seguente modo:

- CHF 600'000.- a carico della Confederazione (contributo pari al 30% dei costi del personale dell'istituto);
- CHF 65'000.- a carico delle famiglie dei minori accolti;
- CHF 1'225'000.- a carico del Cantone;
- CHF 610'000.- a carico dei Comuni (secondo l'articolo 30 della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003).

Nel 2014 i collocamenti fuori Cantone e in Italia sono stati 22, per un costo di circa CHF 1'410'000.-. I Comuni hanno assunto 1/3 di questo importo, più precisamente CHF 470'000.-; il Cantone ha assunto la parte rimanente, ossia CHF 940'000.

Con la realizzazione del CECM i collocamenti fuori Cantone e in Italia diminuiranno e, secondo le attuali valutazioni (-25%), la minor spesa potrebbe ammontare a circa CHF 350'000.-, di cui circa CHF 235'000.- a favore del Cantone e circa CHF 115'000.- a favore di Comuni.

## **7 MOZIONE “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ESECUZIONE DELLE PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PER MINORI E INIZIATIVA POPOLARE DENOMINATA “LE PACCHE SULLE SPALLE NON BASTANO” DEL MAGGIO 2010, PROMOSSA DAI GIOVANI LIBERALI TICINESI**

### **7.1 Mozione “Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene privative della libertà per minori” del 2 giugno 2009**

A seguito del rapporto finale del gruppo operativo “Giovani, violenza e educazione” del maggio 2008 e relativa presa di posizione del Consiglio di Stato del febbraio 2009, in cui veniva inserita come misura urgente la creazione di un centro di contenimento per casi di giovani fortemente problematici, il Gruppo PLR, con la mozione del 2 giugno 2009, fa sua la proposta dei Giovani liberali radicali e chiede che anche in Ticino vi sia “la possibilità tangibile di attuare le misure di privazione della libertà e rieducative per minori”. Rileva anche che “la realizzazione di misure a favore del reinserimento dei giovani problematici deve essere interpretata come un investimento a vantaggio di tutta la società e non come semplice “voce di spesa””.

Con l'accordo dei mozionanti, l'approvazione del Messaggio evade l'atto parlamentare.

## **7.2 Iniziativa popolare “Le pacche sulle spalle non bastano!” del 10 maggio 2010**

In data 10 maggio 2010 i Giovani liberali ticinesi hanno depositato presso la Cancelleria dello Stato l’iniziativa popolare costituzionale **“Le pacche sulle spalle non bastano!”** Con la quale si chiede l’adozione nella Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 di un articolo del seguente tenore:

**«Per la detenzione preventiva, le pene di privazione della libertà e le misure protettive stazionarie per minori deve essere garantita almeno una struttura pubblica e adeguata sul territorio cantonale».**

La Cancelleria dello Stato, con decreto 20 luglio 2010, ha dichiarato riuscita (12'102 firme attestate) la domanda di iniziativa popolare costituzionale “Le pacche sulle spalle non bastano!”, presentata in data 10 maggio 2010 e pubblicata nel Foglio Ufficiale n. 38 del 14 maggio 2010.

In data 24 maggio 2012 la Direzione del DSS, unitamente al Magistrato dei minorenni, ha incontrato una delegazione dei Giovani liberali ticinesi per presentare il progetto di nuova struttura. Durante il summenzionato incontro, si è sottolineata la necessità di prevedere, oltre alla pronta accoglienza e osservazione in modalità di contenimento, anche una risposta per le misure disciplinari e le pene di breve durata.

Nell’ambito dei lavori di allestimento del presente Messaggio, il Dipartimento ha riallacciato i contatti con i Giovani liberali ticinesi, presentando il progetto definitivo con i tre tipi di prestazione (pronta accoglienza, misure disciplinari e pene di corta durata). L’iniziativa verrà ritirata se il presente Messaggio verrà integralmente accolto.

## **8 RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO**

### **8.1 Relazioni con le Linee Direttive**

La realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni è menzionato nel punto 4.4 “Gestione del disagio giovanile, promozione dell’agio e protezione” dell’area tematica “Sicurezza e coesione in evoluzione”.

A pagina 82 del Rapporto dal Gran Consiglio sulle Linee Direttive e sul Piano finanziario 2012-2015 del gennaio 2012 si fa in effetti riferimento a “... *la realizzazione di un centro per minorenni in grave situazione di crisi con valenza educativa e modalità di tipo contenitivo.*”

### **8.2 Relazioni con il Piano finanziario**

Le spese di gestione della nuova struttura vengono iscritte annualmente nel preventivo dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per famiglie e giovani, alla voce di gestione corrente 36360062 “Contributi per provvedimenti di protezione”.

La spesa di cui al punto 6.2 figura nella lista dei nuovi compiti, sin qui esclusi dalla tendenza a gestione corrente.

Le conseguenze di natura finanziaria sono le seguenti:

### Cantone

- spese di investimento: PF WBS 235.52.0019 **CHF 3'345'000.-**
- spese correnti: La Fondazione Vanoni usufruisce del contributo dell'Ente pubblico (Cantone e Comuni), sotto forma di contributo globale, per le spese di gestione corrente della struttura di Arbedo-Castione, conformemente all'art. 29 della Legge sulle famiglie.  
Indicativamente, il contributo globale annuo registrerà un aumento pari a CHF 1'835'000.-. Lo stesso è stato calcolato tenendo conto dei sussidi federali e dei contributi corrisposti dalle famiglie.  
Tenuto conto della chiave di riparto Cantone – Comuni prevista dalla Legge sulle famiglie (art. 30), la maggiore spesa corrente a carico del Cantone ammonterà a circa CHF 1'225'000.-. **A questo importo vanno dedotti circa CHF 235'000.- per minori collocamenti fuori Cantone (in Svizzera e all'estero). La maggior spesa a carico del Cantone sarà indicativamente di CHF 990'000.-.**

### Enti subalterni e comuni

- spese correnti: Per le ragioni e i meccanismi di ripartizione del contributo globale sopra esposti, la spesa aggiuntiva annua a carico dei Comuni ammonterà a 610'000.00 CHF (CHF 1'835'000.- meno CHF 1'225'000.- di contributo cantonale). **A questo importo vanno dedotti circa CHF 115'000.- per minori collocamenti fuori Cantone (in Svizzera e all'estero). La maggior spesa a carico dei Comuni sarà indicativamente di CHF 495'000.-.**

**Effettivo del personale**      Invariato

Lo stanziamento del credito proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986).

## 9 CONCLUSIONI

Con il presente Messaggio questo Consiglio si è prefisso di adottare la Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, approvare il Piano d'utilizzazione cantonale e ottenere i mezzi finanziari necessari per la realizzazione della struttura.

L'Esecutivo ritiene infatti che la struttura proposta va a colmare un'importante lacuna nell'offerta attuale di strutture in risposta ai bisogni in ambito di disagio giovanile. Risponde inoltre in modo realistico alle richieste della mozione "Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene private della libertà per minori" ed all'iniziativa popolare denominata "Le pacche sulle spalle non bastano !" del maggio 2010, promossa dai giovani liberali ticinesi.

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente Messaggio, vi invitiamo a voler dare il vostro consenso alle richieste formulate approvando i disegni di decreto legislativo qui allegati.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

## LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

<b>ARP</b>	Autorità regionale di protezione
<b>Art.</b>	Articolo
<b>CC</b>	Codice civile
<b>CEA</b>	Centro educativo di pronta accoglienza e osservazione per adolescenti (prima versione del progetto)
<b>CEA+</b>	Centro educativo di pronta accoglienza e osservazione per adolescenti, con prestazioni aggiuntive (seconda versione del progetto)
<b>CEM</b>	Centro educativo per minorenni
<b>CECM</b>	Centro educativo chiuso per minorenni (versione definitiva del progetto)
<b>CHF</b>	Franchi svizzeri
<b>CMFP</b>	Case management per la formazione professionale
<b>COPMA</b>	Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti
<b>DASF</b>	Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
<b>DECS</b>	Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
<b>DI</b>	Dipartimento delle istituzioni
<b>DPMin</b>	Diritto penale minorile
<b>DT</b>	Dipartimento del territorio
<b>DSS</b>	Dipartimento della sanità e della socialità
<b>fmn</b>	Fondo mappale numero
<b>GLRT</b>	Giovani liberali radicali ticinesi
<b>ITS</b>	Istituto della transizione e del sostegno
<b>LCPubb</b>	Legge sulle commesse pubbliche
<b>LFam</b>	Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie)
<b>LFPr</b>	Legge federale sulla formazione professionale
<b>LMI</b>	Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza
<b>LMMin</b>	Loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l'exécution des peines et mesures et de l'aide à la jeunesse
<b>LMRL</b>	Legge sulle misure restrittive della libertà di minorenni nei centri educativi
<b>LPPM</b>	Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
<b>Lst</b>	Legge sullo sviluppo territoriale
<b>OAMin</b>	Ordinanza sull'accoglimento dei minori
<b>OPPM</b>	Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
<b>PUC-CECM</b>	Piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per minorenni
<b>PAO</b>	Pronta accoglienza e osservazione
<b>P</b>	Piano



<b>PR</b>	Piano regolatore
<b>PTI</b>	Pre tirocinio di integrazione
<b>PTO</b>	Pre tirocinio di orientamento
<b>PUC</b>	Piano di utilizzazione cantonale
<b>RLFam</b>	Regolamento della Legge per le famiglie
<b>SAE</b>	Servizio di sostegno e accompagnamento
<b>SEMO</b>	Semestre di motivazione
<b>SI</b>	Sostegno individuale
<b>UAP</b>	Ufficio dell'aiuto e della protezione
<b>UFG</b>	Ufficio federale di giustizia
<b>USD</b>	Unità scolastiche differenziate

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati:
  - gli artt. 307 e segg. del Codice civile svizzero (CC);
  - l'ordinanza (federale) sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin);
  - la legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMIn);
  - la legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin);
  - la legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) e il regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005;
  - la legge cantonale sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010;
- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato,

## **d e c r e t a :**

Capitolo primo

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Scopo**

La legge disciplina la decisione e l'esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.

#### **Art. 2**

##### **Misure restrittive della libertà personale**

<sup>1</sup>Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari, le misure di sicurezza e le misure di contenzione.

<sup>2</sup>Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l'ordine all'interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell'istituto e nella società.

<sup>3</sup>Le misure di sicurezza e di contenzione hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

### **Art. 3**

#### **Campo d'applicazione**

La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell'art. 1 per uno dei seguenti scopi:

- a) affidamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta l'art. 310 CC;
- b) collocamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta gli artt. 5, 9 e 15 DPMIn;
- c) privazione della libertà giusta l'art. 25 DPMIn.

### **Art. 4**

#### **Sussidiarietà delle misure**

Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.

### **Art. 5**

#### **Formazione del personale**

Il personale del centro educativo è formato all'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

## Capitolo secondo

### **Sanzioni disciplinari**

#### **Art. 6**

#### **Infrazioni disciplinari**

<sup>1</sup>I minorenni che contravvengono con colpa in modo grave o reiterato a una prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell'autorità che ha ordinato l'affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

<sup>2</sup>Sono considerate infrazioni disciplinari:

- a) violenza fisica, sessuale o verbale nei confronti del personale, di altre persone minorenni o di terzi nella struttura o al di fuori di essa;
- b) violazione della sfera personale riservata anche attraverso l'abuso delle nuove tecnologie;
- c) commercio, possesso o consumo d'alcool o di stupefacenti, così come uso abusivo di medicinali;
- d) violazioni illecite al patrimonio di terzi;
- e) fuga o atti che la preparano;
- f) altre infrazioni di disposizioni contenute nei regolamenti dei centri educativi, quando ne compromettono l'ordine e il buon funzionamento.

<sup>3</sup>Il tentativo, l'istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.

<sup>4</sup>È riservata la denuncia penale.

## **Art. 7**

### **Sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup>Le sanzioni disciplinari sono:

- a) restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per al massimo trenta giorni, con la possibilità di consegnarlo in camera durante questo tempo;
- b) sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo sessanta giorni;
- c) consegna semplice in camera per al massimo ventuno giorni;
- d) consegna restrittiva in camera per al massimo sette giorni.

<sup>2</sup>Le sanzioni disciplinari di cui al cpv. 1 lett. a-b possono essere eseguite in tutti i centri educativi, quelle di cui al cpv. 1 alle lett. c-d, solo nel centro educativo chiuso.

<sup>3</sup>Durante la consegna semplice, i minorenni passano in camera solo il tempo libero e di riposo. Durante la consegna restrittiva, anche il resto del tempo.

<sup>4</sup>Durante la consegna restrittiva il minorenne deve essere costantemente assistito dal personale formato del centro educativo di riferimento.

<sup>5</sup>Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.

<sup>6</sup>Non è ammessa alcuna punizione corporale.

## **Art. 8**

### **Portata della sanzione**

<sup>1</sup>La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell'ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, così come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.

<sup>2</sup>Le sanzioni collettive non sono ammesse.

## **Art. 9**

### **Competenze**

<sup>1</sup>Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta. I provvedimenti di cui all'art. 7 lett. c-d devono essere ratificati dalla competente autorità civile o penale entro il primo giorno utile feriale.

<sup>2</sup>In caso di mancata ratifica il provvedimento decade automaticamente.

## **Art. 10**

### **Procedura**

<sup>1</sup>I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.

<sup>2</sup>Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.

<sup>3</sup>La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all'autorità che ne ha ordinato l'affidamento o la detenzione.

## **Art. 11**

### **Mediazione**

<sup>1</sup>Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorente per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.

<sup>2</sup>Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.

<sup>3</sup>Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l'accordo trovato o l'avvenuto fallimento.

<sup>4</sup>In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell'accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.

<sup>5</sup>I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.

## **Capitolo terzo**

### **Misure di sicurezza e di contenzione**

#### **Art. 12**

##### **Controlli e ispezioni**

<sup>1</sup>La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti:

- a) controllo degli oggetti personali e della camera;
- b) controllo dell'alito;
- c) esame delle urine.

<sup>2</sup>I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorente interessato.

#### **Art. 13**

##### **Ispezioni corporali e prelievo del sangue**

<sup>1</sup>Se un minorente è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare le misure seguenti:

- a) ispezione corporale superficiale;
- b) ispezione corporale intima;
- c) prelievo di sangue.

<sup>2</sup>L'ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.

<sup>3</sup>L'ispezione corporale intima è effettuata da un medico.

<sup>4</sup>Le misure di cui al cpv. 1 alle lett. b e c possono essere ordinate solo nel centro educativo chiuso.

#### **Art. 14**

##### **Misure di sicurezza particolari**

<sup>1</sup>La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.

<sup>2</sup>Sono considerate misure di sicurezza particolari:

- a) il ritiro di oggetti che potrebbero essere usati a cattivi scopi;
- b) il divieto di stare nei locali comuni;
- c) la restrizione dei contatti con l'esterno;
- d) l'apertura della corrispondenza;
- e) la consegna restrittiva in camera.

<sup>3</sup>La misura di cui al cpv. 2 lett. e può essere ordinata solo nel centro educativo chiuso.

#### **Art. 15**

##### **Misure di contenzione**

Presso il centro educativo chiuso la direzione può ricorrere a misure restrittive della libertà di movimento nei casi di pericolo immediato per il minorenne, per terzi o oggetti, o in caso di fuga o d'evasione, se misure meno incisive appaiono a priori insufficienti.

#### **Art. 16**

##### **Procedura**

<sup>1</sup>L'ispezione corporale intima, il prelievo di sangue, la consegna restrittiva in camera e tutte le misure di contenzione devono essere notificate in forma scritta nel più breve tempo possibile.

<sup>2</sup>Per le altre misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.

<sup>3</sup>La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all'autorità che ne ha ordinato l'affidamento o la detenzione.

<sup>4</sup>La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato.

## Capitolo quarto

### Disposizioni varie e finali

#### Art. 17

##### Principi di esecuzione

<sup>1</sup>L'applicazione di una misura di sicurezza o di contenzione è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all'origine non sussiste più.

<sup>2</sup>Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.

<sup>3</sup>I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.

<sup>4</sup>I minorenni oggetto di consegna restrittiva in camera hanno il diritto di trascorrere almeno un'ora al giorno all'aria aperta.

<sup>5</sup>Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.

#### Art. 18

##### Registro

<sup>1</sup>La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno:

- a) data dei fatti;
- b) descrizione dei fatti e presa di posizione del minorenne;
- c) misura pronunciata e data dell'esecuzione.

<sup>2</sup>Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di vigilanza.

#### Art. 19

##### Ricorsi

<sup>1</sup>Contro le decisioni di sanzioni disciplinari di consegna restrittiva o consegna semplice (art. 7 cpv. 1 lett. c e d) è dato ricorso alla rispettiva autorità di ricorso civile o penale dell'autorità ratificante.

<sup>2</sup>Contro le altre decisioni adottate in virtù della presente legge è dato ricorso all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.

<sup>3</sup>Contro le decisioni dell'UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

<sup>4</sup>Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenne o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.

<sup>5</sup>Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

## **Art. 20**

### **Effetto sospensivo**

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di ricorso disponga altrimenti.

## **Art. 21**

### **Procedura**

<sup>1</sup>La procedura è di regola gratuita.

<sup>2</sup>I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

<sup>3</sup>La Camera di protezione applica per analogia gli artt. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.

## **Art. 22**

### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.



Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica**

Il Consiglio di Stato  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

##### **I.**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

#### **Art. 48 lett. f) cifra 11 (nuova)**

*e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:*

- ...
11. i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione e dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) ai sensi della legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi del ...;

##### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente il Piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati
  - la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
  - gli articoli da 44 a 50 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst);
- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Il piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) è approvato come dagli atti annessi al Messaggio n. 7086 del Consiglio di Stato.

### **Articolo 2**

È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione del PUC-CECM.

### **Articolo 3**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la richiesta di un contributo unico e massimo a fondo perso di fr. 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Alla Fondazione Vanoni, è accordato un contributo massimo di fr. 3'345'000.- per lo sviluppo del concetto pedagogico, la progettazione e la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni a Arbedo-Castione, ai sensi della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

<sup>2</sup>Il contributo non sarà adeguato all'evoluzione dell'indice di costruzione.

### **Articolo 2**

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG).

### **Articolo 3**

Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

### **Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.